COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE
AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Aggiornato a luglio 2015

REGOLAMENTO INTERNO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Delib. n. 1010 del 24 settembre 1990

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI – costituzione e modifiche al Regolamento delle adunanze consiliari
(Artt. 31 e 59 Legge 142 dell'8.6.1990)
Affissa all'Albo Pretorio il 27 set. 1990 per la pubblicazione fino al 15° giorno
Archiviata dalla Sezione di Controllo nella seduta del 8.10.90.
Ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. dall'11.10.1990.

- Delib. n. 1033 del 23/24 Novembre 1990

Regolamento interno del Consiglio Comunale – integrazione e modifica art. 13 "Degli interventi nella discussione" e art. 20 "Votazione"
Pubblicata all'Albo Pretorio dall'11.12.1990 al 26.12.1990
Pervenuta alla Sez. del Co.Re.Co. il 13.12.1990 Prot. Reg. n.33093
Divenuta esecutiva per decorso del termine il 3.01.1991.
Ripubblicata all'Albo Pretorio dall'8.01.1991 al 23.01.1991

- Delib. n. 165 del 17 settembre 1993 del Commissario nella competenza del Consiglio Comunale

Modifica art. 21 4^ comma del Regolamento Interno del Consiglio Comunale
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 22 set. 1993 per la pubblicazione fino al 15° giorno
Pervenuta alla Sez. di Controllo di Venezia il 23.09.1993 Prot. Reg. n.4282.
Esecutiva per decorso del termine il 14.10.1993

- Delib. n. 245 del 20 dicembre 1993

Commissioni Consiliari permanenti - Costituzione
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 22 dicembre 1993 per la pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 28 febbraio 1994
(Delib. n. 10 del 31 gennaio 1994 – rif.delib.245 del 20.12.1993 - controdeduzioni ai chiarimenti della sezione del Comitato di controllo)

- Delib. n. 33 del 20 febbraio 1995

Regolamento Interno del Consiglio Comunale - Modifica degli artt. 15 – 21 – 25
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 2 mar. 1995 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 24 marzo 1995

- Delib. n. 187 del 23 novembre 1998

Regolamento Interno del Consiglio Comunale – Gruppi Consiliari – Integrazione 1° comma art. 21
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 26 nov. 1998 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Pervenuta alla Sez. di Controllo il 26.11.1998 con prot. 1272
Dichiarazione della Sezione di "atto non soggetto a controllo"
Esecutiva dopo 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e cioè il 7 dicembre 1998.

- Delib. 104 del 26 Luglio 1999

Regolamento Interno del Consiglio Comunale – Presidente – Modifica articoli
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 28 lug. 1999 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine l'8 agosto 1999

- Delib. 177 del 13 dicembre 1999

Legge 3.8.1999 n. 265 – Adeguamento del Regolamento Interno del Consiglio Comunale di Venezia
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 16 dic. 1999 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 27 dicembre 1999

- Delib. 110 del 17 giugno 2002

Regolamento Interno del Consiglio – Questioni di natura procedurale nelle sedute di II^ Convocazione. Inserimento comma nell'art. 1 ter
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 25 giu. 2002 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 6 luglio 2002

- Delib. 120 del 1 luglio 2002

Mozioni – trattazione – decisioni sollecite – inserimento commi 5 -6-7-8 nell'art. 9 del Regolamento Interno del Consiglio.
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 2 luglio 2002 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 13 luglio 2002

- Delib. 201 del 16 dicembre 2002

Regolamento Interno del Consiglio Comunale – rettifica 3^ comma art. 7 e 2^ comma art. 9.
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 19 dic. 2002 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 30 dicembre 2002

- Delib. 22 del 10 febbraio 2003

Regolamento Interno del Consiglio Comunale – art. 21 inserimento commi V e VI
– art. 22 inserimento comma VII
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 13 feb. 2003 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 24 febbraio 2003

- Delib. 65 del 12 maggio 2003

Art. 22 del Regolamento Interno del Consiglio – Modifica competenze Commissioni II^ e VI^ in ordine alla "Cittadinanza delle donne"
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 16 mag 2003 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 27 maggio 2003

- Delib. 89 del 23 maggio 2005

Commissioni Consiliari permanenti – numero – competenze - composizioni
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 24 mag 2005 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 4 giugno 2005

- Delib. 95 del 27 giugno 2005

Regolamento Interno del Consiglio Comunale – Modifiche comma 9 Art. 1/bis – comma 1/bis Art. 22 ed inserimento Art. 25/Bis
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 30 giu. 2005 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 11 luglio 2005

- Delib. 96 del 27 giugno 2005

Regolamento Interno del Consiglio Comunale – art. 21 inserimento commi 1/quater
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 30 giu. 2005 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 11 luglio 2005

- Delib. 146 del 26 settembre 2005

Integrazione numero componenti Commissioni Consiliari permanenti e Conferenza Capigruppo
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 29 set. 2005 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 10 ottobre 2005

- Delib. 154 del 19 novembre 2007

Commissioni Consiliari Permanenti – nuova composizione
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 20 nov. 2007 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 1 dicembre 2007

- Delib. 157 del 28 novembre 2007

Interpretazione autentica del IV comma dell'art. 24 del regolamento Interno del Consiglio
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 4 dic. 2007 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 15 dicembre 2007

- Delib. 181 del 20 dicembre 2007

Modifica l'art. 22, comma 1, del Regolamento Interno del Consiglio Comunale
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 4 gen. 2008 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 15 gennaio 2008

- Delib. 54 del 18 maggio 2009

Commissioni Consiliari Permanenti – nuova composizione - Art. 22
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 20 mag 2009 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 31 maggio 2009

- Delib. 59 del 18 maggio 2009

Regolamento interno del Consiglio Comunale – modifica art. 22, comma 1 e art. 21 comma 5
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 25 mag 2009 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 5 giugno 2009

- Delib. 104 del 24 settembre 2009

Regolamento interno del Consiglio Comunale – nuova composizione commissioni consiliari permanenti
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 29 sett. 2009 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 10 ottobre 2009

- Delib. 91 del 5 maggio 2010

Regolamento interno del Consiglio Comunale – commissioni consiliari permanenti – numero componenti - composizione
Immediatamente eseguibile

- Delib. 132 del 17 novembre 2010

Regolamento interno del Consiglio Comunale – Modifiche
Affissa all'Albo Pŷretorio del Comune il 24 nov. 2010 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 5 dicembre 2010

- Delib. 28 del 2 aprile 2012

Regolamento interno del Consiglio Comunale – Modifica articolo 22, comma 1
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 11 apr. 2012 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 22 aprile 2012

- Delib. 66 del 13 settembre 2012

Regolamento interno del Consiglio Comunale – Modifiche articoli: 7 comma 4;8 bis; 9 comma 6.
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 01 ottobre 2012 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 16 ottobre 2012

- Delib. 45 del 10 giugno 2013

Commissioni consiliari permanenti – Ridefinizioni competenze.
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il'8 luglio 2013 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 23 luglio 2013

- Delib. 22 del 31 marzo 2014

Regolamento Interno del Consiglio Comunale. Modifica artt. 1 e 1 bis.
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 10 aprile 2014 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 21 aprile 2014

- Delib. del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 56 del 16 aprile 2015

Regolamento interno del Consiglio comunale. Adeguamento dell'articolo 1/ter, alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 articolo 2 comma 184, come modificata e integrata dal decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42
Affissa all'Albo on line del Comune il 22 aprile 2015 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno
Esecutiva per decorso del termine il 3 maggio 2015

- Delib. 110 del 16 luglio 2015 – Dichiarata immediatamente eseguibile

Commissioni consiliari permanenti – numero – competenze - composizione
Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 20 luglio 2015 per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno.
Esecutiva per decorso del termine il

Sommario

SEZIONE I^ - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

- Convocazione ed ordine del giorno *(art.1)*
- Sessioni *(art.1/bis)*
- Numero legale *(art.1/ter)*
- Votazioni *(art.1/quater)*
- Proposte *(art.2)*
- Ordine delle riunioni *(art.3)*

SEZIONE II^ - DELLE SEDUTE CONSILIARI

- Adempimenti preliminari alla trattazione dell'ordine del giorno *(art.4)*
- Approvazione del verbale *(art.5)*
- Comunicazioni del Presidente *(art.6)*
- Diritti - doveri dei Consiglieri *(art.6/bis)*
- Interrogazioni *(art.7)*
- Interpellanze *(art.8)*
- Mancata risposta *(art.8/bis)*
- Mozioni *(art.9)*
- Dell'ordine della discussione *(art.10)*
- Della direzione della discussione *(art.11)*
- Del relatore *(art.12)*
- Degli interventi nella discussione *(art.13)*
- Questioni pregiudiziali e sospensive *(art.14)*
- Emendamenti *(art.15)*
- Mozione d'ordine o per fatto personale *(art.16)*
- Oggetti non iscritti all'ordine del giorno *(art.17)*
- Sospensione *(art.18)*
- Chiusura della discussione *(art.19)*
- Votazione *(art.20)*

SEZIONE III^ - DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

- Gruppi consiliari *(art.21)*
- Costituzione Commissioni Consiliari *(art.22)*
- Attribuzioni Commissioni Consiliari *(art.23)*
- Funzionamento Commissioni Consiliari *(art.24)*
- Delle proposte approvate dalle Commissioni Consiliari *(art.25)*
- *(art.25/bis)*

SEZIONE IV^ - DISPOSIZIONI GENERALI

- Resoconto stenografico *(art.26)*
- Del processo verbale *(art.27)*
- Rinvio *(art.28)*
- Entrata in vigore *(art.29)*

REGOLAMENTO INTERNO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEZIONE I^ - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1 (*)

Convocazione ed ordine del giorno

1. La convocazione del Consiglio Comunale è fatta dal/la Presidente e inviata via mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale dei Consiglieri comunali. Su richiesta di ogni singolo Consigliere, la convocazione può essere inviata via mail anche alla Segreteria del gruppo consiliare di appartenenza. *(Comma modificato - Delib. C.C. n.22 del 31.03.2014).*

2. Dall'avviso di convocazione devono risultare: il luogo, la data e l'ora della convocazione nonché l'indicazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

(*) Articolo riformulato - Delib. C.C. n.177 del 13.12.1999.

Art. 1/bis (*)

Sessioni

1. Le sessioni del Consiglio si distinguono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono sessioni ordinarie quelle in cui il Consiglio è chiamato a deliberare sul Bilancio di Previsione e sul Conto Consuntivo.

3. Tutte le altre sedute avvengono in sessione straordinaria.

4. L'avviso contenente l'ordine del giorno con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve pervenire ai Consiglieri, sia per le sessioni ordinarie che per quelle straordinarie, almeno tre giorni prima della seduta.

5. Nei casi d'urgenza è sufficiente che l'avviso e l'ordine del giorno pervengano 24 ore prima della seduta.

6. *(Comma abrogato con Delib. C.C. n. 22 del 31.03.2014).*

7. L'avviso e l'ordine del giorno del Consiglio sono pubblicati all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello dell'adunanza.

8. Contestualmente all'invio dell'ordine del giorno, le relative proposte sono depositate presso la Segreteria Generale o altri uffici comunali a disposizione dei signori Consiglieri che intendano prenderne visione.

9. Copia dell'avviso di convocazione viene inviata al Prefetto. *(Comma modificato - Delib. C.C. del 27.6.2005 n.95)*

(*) Nuovo articolo - Delib. C.C. n.177 del 13.12.1999.

Art. 1/ter (*)

Numero legale

1. Il Consiglio Comunale è validamente costituito, quando siano presenti la metà dei Consiglieri assegnati *(18),* senza computare a tale fine il sindaco. *(comma modificato con Delib.del Commissario straordinario n. 56 del 16.04.2015)*

2. Qualora nel corso della seduta venga a mancare il numero legale, il/la Presidente riconvoca, di norma entro una settimana, il Consiglio in seconda convocazione inserendo nell'ordine del giorno le proposte di deliberazione già iscritte nella seduta nella quale è mancato il numero legale e non deliberate.

3. Per la seduta di seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, il quorum dei presenti per rendere valida la seduta, limitatamente agli oggetti rimasti inevasi nella seduta precedente e che devono necessariamente essere iscritti ai primi punti all'ordine del giorno, si riduce a 16 consiglieri. *(comma modificato con Delib.del Commissario straordinario n. 56 del 16.04.2015)*

3-bis Tale quorum si applica anche per tutte le questioni di ordine procedurale attinenti agli oggetti rimasti inevasi ancorché poste nella seduta o nelle sedute successive a quella in cui è mancato il numero legale. *(Nuovo comma - Delib. C.C. n.110 del 17.6.2002)*

4. Per gli argomenti inseriti "ex novo" nella seduta di seconda convocazione viene richiesta la presenza della metà dei Consiglieri assegnati.

(*) Nuovo articolo - Delib. C.C. n.177 del 13.12.1999.

Art. 1/quater (*)

Votazioni

1. I Consiglieri votano a scrutinio palese per appello nominale o per alzata di mano. Se funzionante, viene privilegiato, nelle votazioni, il sistema di votazione elettronico.

2. Alla votazione per alzata di mano si ricorre, in via preferenziale, quando non sia possibile l'utilizzo del sistema di votazione elettronico.

3. Alla votazione per appello nominale si ricorre, in via residuale, quando:

- Non funzioni il sistema di votazione elettronico e da precedenti votazioni per alzata di mano siano sorte ripetutamente diversità di opinioni degli scrutatori sull'esito della votazione.
- Su disposizione del/la Presidente vincolata al parere favorevole dei tre scrutatori.
- Su richiesta di sei Consiglieri valida su una singola deliberazione e per una sola volta nel corso della seduta.
- Su decisione del Consiglio.

4. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

5. Nessuna proposta o deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità di voti favorevoli e contrari, la proposta non è approvata.

6. Nel sistema di votazione elettronico si intendono per **presenti** i Consiglieri che abbiano premuto uno dei bottoni per la votazione; **votanti** i Consiglieri che abbiano votato a favore (sì o lucetta verde) o contro (no o lucetta rossa); **astenuti** i Consiglieri che si siano astenuti premendo il bottone cui corrisponde una lucetta bianca; **non partecipanti al voto** i Consiglieri che abbiano premuto il tasto cui corrisponde una lucetta bianca intermittente.

7. I Consiglieri che dichiarino di astenersi o di non partecipare al voto o che, nella votazione elettronica premano il bottone cui corrisponde una lucetta bianca o bianca intermittente, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

8. In caso di votazione segreta vengono eletti i candidati che abbiano riportato maggior numero di voti, fatte salve le eccezioni a tutela delle minoranze.

9. Se due candidati ottengono lo stesso numero di voti, viene eletto il più anziano di età.

(*) Nuovo articolo - Delib. C.C. n.177 del 13.12.1999.

Art. 2

Proposte

1. Le proposte di iniziativa del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri sono iscritte all'ordine del giorno, secondo l'ordine di presentazione.

2. I progetti dei bilanci ed i conti consuntivi devono essere comunicati in copia, almeno tre giorni prima della discussione, ai Presidenti delle Commissioni permanenti, di cui all'art. 22.

3. Tutte le proposte iscritte all'ordine del giorno della sessione devono essere sottoposte a deliberazione nel corso della sessione stessa.

4. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti ed esporre necessità di interesse generale.

5. Le petizioni sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio per la prima adunanza successiva al giorno in cui sarà pervenuto alla Segreteria Generale il parere della Competente Commissione Consiliare.

Art. 3

Ordine delle riunioni

1. Nei giorni in cui il Consiglio è convocato in seduta pubblica, la Bandiera Nazionale ed il Gonfalone civico sono issati al Palazzo Comunale.

2. Un picchetto di Vigili Urbani provvede al servizio d'ordine, a disposizione del Presidente.

3. La Giunta Municipale provvede affinché nella sala del Consiglio siano riservati tavoli speciali per la stampa e posti separati per le Autorità e Personalità invitate ad assistere alle sedute pubbliche.

4. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola, salvo che non sia invitata per consultazione dal Presidente, su conforme deliberazione del Consiglio.

5. La parte della sala destinata al pubblico è convenientemente separata da quella riservata al Consiglio.

6. In tutto il tempo della seduta le persone che sono nella sala devono rimanere a capo scoperto ed in silenzio.

7. Qualunque atto di approvazione e disapprovazione è vietato.

8. Qualora l'assemblea divenisse tumultuosa, né valessero a ristabilire l'ordine i richiami del Presidente, egli sospende la seduta.

9. La sospensione della seduta non può durare oltre un'ora, continuando il disordine egli deve scioglierla.

SEZIONE II^ - DELLE SEDUTE CONSILIARI

Art. 4 (*)

Adempimenti preliminari alla trattazione dell'ordine del giorno

1. All'ora fissata per la convocazione, il/la Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

2. Trascorsa un'ora e mezza dall'orario di convocazione della seduta senza che si sia proceduto alla verifica del numero legale, la riunione è sciolta ed occorrerà procedere a nuova convocazione.

3. Il/la Presidente ad inizio di seduta nomina tre Consiglieri che fungeranno da scrutatori per le votazioni che si susseguono nel corso della stessa.

4. Compito degli scrutatori è di assistere il/la Presidente nelle operazioni di votazione. Collaborano, pertanto, con il/la Presidente vigilando affinché nella sala consiliare sia osservato il massimo decoro e che i colleghi votino dagli scanni loro assegnati.

5. Almeno uno degli scrutatori deve appartenere alle forze di minoranza. Qualora, però, nessun Consigliere di minoranza intenda assumere tale incarico, il/la Presidente nomina lo scrutatore tra i gruppi di maggioranza.

6. Agli scrutatori, nel momento in cui esercitano le loro funzioni, è riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale.

7. L'eventuale mancanza di un singolo scrutatore ad una votazione palese non vizia il procedimento.

(*) Articolo riformulato - Delib. C.C. n.177 del 13.12.1999.

Art. 5

Approvazione del verbale

1. Il/la Presidente invita i Consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni sui verbali previamente loro inviati. *(Comma riformulato - Delib. C.C. n.177 del 13.12.1999).*

2. Se non vi sono osservazioni, dichiara approvato il verbale, senza votazione. Se vi sono osservazioni, le correzioni si apportano seduta stante e si sottopongono all'approvazione del Consiglio.

3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda farvi inserire una rettifica oppure una semplice dichiarazione, anche di voto.

Art. 6

Comunicazioni del Presidente

1. Per le comunicazioni del Presidente è esclusa la preventiva iscrizione all'ordine del giorno.

2. Esse non danno luogo né a discussione né a voto.

Art. 6/bis (*)

Diritti - doveri dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere può esprimere liberamente il proprio voto, può, altresì, scegliere di non votare o di abbandonare l'aula al momento del voto.

2. È, invece, vietato premere, ad arte, più tasti del sistema di votazione elettronico allo scopo di alterare i risultati del voto o cercare di ostacolare il regolare funzionamento dell'organo collegiale.

3. I Consiglieri inadempienti vengono richiamati dal/la Presidente ad un corretto comportamento.

(*) Nuovo articolo - Delib. C.C. n.177 del 13.12.1999.

Art. 7

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda fatta alla Giunta per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta all'Amministrazione, se sia o non sia esatta, se l'Amministrazione intenda comunicare al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione.

2. Un Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione ne fa domanda per iscritto, senza motivazione, indicando se desideri ottenere risposta scritta o orale. In mancanza di indicazione si presume che l'interrogante chieda risposta scritta.

3. L'interrogazione è, di regola, depositata presso la Segreteria Generale che, dopo la registrazione al protocollo, ne trasmette immediatamente copia autentica al Sindaco ed all'Assessore delegato a ciascun servizio cui l'interrogazione si riferisce e ne prende nota per l'iscrizione in apposito elenco allegato all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio. Ciò, quando sia richiesta risposta orale. La riposta scritta deve, invece, essere fornita entro trenta giorni dalla data di presentazione

dell'interrogazione alla Segreteria Generale. *(Comma modificato - Delib. C.C. n.201 del 16.12.2002)*

4. Le interrogazioni orali sono trattate, in ordine di presentazione, entro 30 giorni, nella sala delle adunanze consiliari nei giorni in cui è convocato il Consiglio Comunale, un'ora prima della riunione dello stesso ed a prescindere, pertanto, dall'esistenza del numero legale. *(comma modificato con Delib. n. 66 del 13.09.2012).*

5. L'interrogante non potrà parlare sulla propria interrogazione se non dopo che il Sindaco, o chi per esso, vi abbia dato risposta, e soltanto per dichiarare se sia o no soddisfatto, e per quali ragioni. Il tempo destinato a tali dichiarazioni non potrà eccedere i cinque (5) minuti.

6. Ogni Consigliere può firmare interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate da altri; ma come interrogante, interpellante o proponente è considerato - agli effetti della discussione - il primo firmatario. Questi, tuttavia, ove non si trovi presente per la discussione, può essere sostituito da altro dei firmatari.

7. Le interrogazioni ove il proponente non dissenta vengono iscritte all'ordine del giorno delle sedute della Commissione Consiliare permanente competente per materia, affinché l'Assessore interessato dia risposta. La seduta della Commissione è pubblica. *(Deliberazione C.C. n.1010 del 24.9.1990)*

Art. 8

Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta all'Amministrazione Comunale circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi.

2. Dopo la lettura dell'interpellanza da parte del Sindaco o dell'Assessore all'uopo incaricato, l'interpellante ha la facoltà di illustrarla per cinque (5) minuti.

3. Qualsiasi Consigliere può intervenire nella discussione, il suo intervento non può, però, superare i cinque (5) minuti.

4. Le dichiarazioni del Sindaco o dell'Assessore incaricato non possono superare i cinque minuti e potranno dar luogo a replica del solo interpellante per non più di cinque (5) minuti.

5. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto o intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Sindaco e dalla Giunta, può presentare una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare. Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà la mozione può essere presentata da altro Consigliere.

6. Se l'interpellante o gli interpellanti non si trovano presenti all'adunanza nella quale l'interpellanza è posta all'ordine del giorno, questa viene dichiarata decaduta.

7. Le interpellanze relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente.

8. Per la presentazione e trattazione delle interpellanze si seguono le norme di cui ai commi terzo e quarto del precedente articolo.

9. Le interpellanze ove il proponente non dissenta vengono iscritte all'ordine del giorno delle sedute della Commissione Consiliare permanente competente per materia, affinché l'Assessore interessato dia risposta. Qualsiasi Consigliere può intervenire nella discussione. La seduta della Commissione è pubblica. *(Deliberazione C.C. n.1010 del 24.9.1990)*

Art. 8/bis (*)

Mancata risposta

1. Qualora il Sindaco e gli assessori non rispondano alle interrogazioni e/o interpellanze nei termini previsti dall'art. 8/bis dello Statuto, o, comunque, non interrompano i termini con lettera interlocutoria, che fissa i termini di risposta, che non devono superare i 30 giorni, il/la Presidente iscrive, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento, l'argomento al primo Consiglio utile e, qualora l'assessore risulti ancora assente, il/la Presidente invierà allo stesso, a nome del Consiglio, una lettera di deplorazione e rammarico *(comma modificato con Delib. n. 66 del 13.09.2012)*.

(*) Nuovo articolo - Delib. C.C. n.177 del 13.12.1999.

Art. 9

Mozioni

1. Ogni Consigliere può presentare una mozione intesa a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio.

2. La mozione deve essere firmata dal Consigliere proponente e deve essere iscritta all'ordine del giorno. *(Comma modificato - Delib. C.C. n.201 del 16.12.2002)*

3. Se la mozione viene discussa nella stessa seduta in cui è stata presentata, si applica il disposto dell'art. 17.

4. Qualora il Consiglio lo consenta, mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, possono formare oggetto di una sola discussione.

5. Sulle mozioni sono ammesse la relazione del proponente e gli interventi, comprensivi delle dichiarazioni di voto dei consiglieri, nel limite di 5 minuti ciascuno. *(Nuovo comma - Delib. C.C. n.120 del 1.7.2002)*

6. Le mozioni sono iscritte nell'apposita parte seconda dell'ordine del giorno e vengono, di norma, trattate dopo le proposte di deliberazione, entro i successivi 30

giorni dalla data della loro presentazione. *(Nuovo comma - Delib. C.C. n.120 del 1.7.2002, modificato con Delib. C.C. n. 66 del 13.9.2012).*

7. Le mozioni che risultino sottoscritte da tutti i Capigruppo consiliari sono iscritte nell'apposito Allegato A della parte seconda e poste in votazione senza relazione ed interventi. *(Nuovo comma - Delib. C.C. n.120 del 1.7.2002)*

8. Qualora le mozioni siano iscritte all'ordine del giorno del Consiglio da oltre tre mesi, il/la Presidente le pone in votazione con la sola relazione del proponente. *(Nuovo comma - Delib. C.C. n.120 del 1.7.2002)*

Art. 10

Dell'ordine della discussione

1. Alla discussione dei diversi oggetti posti all'ordine del giorno, si procede secondo l'ordine di iscrizione.

2. La inversione può aver luogo ove sia richiesta dal Presidente o da almeno tre (3) Consiglieri e sia approvata dal Consiglio con il voto dei due terzi dei presenti.

3. La discussione di ogni proposta, se l'oggetto lo comporta, sarà prima generale e poi particolare sui singoli articoli.

Art. 11

Della direzione della discussione

1. Il Presidente dirige la discussione, vi interviene per esprimere lo stato, per stabilire il punto della questione e per ricondurvi gli oratori che se ne allontanino.

2. Quando intenda esporre la propria opinione, entrando nel merito della questione, i suoi diritti di intervento sono regolati dalle norme dell'art.13.

3. Spetta al Presidente richiamare gli oratori al Regolamento in caso di inosservanza di quanto in esso prescritto.

4. Qualora dovesse ripetersi il richiamo, il Presidente invita il Consiglio a decidere, senza discussione, se gli debba togliere la parola sull'argomento.

5. In ogni altro caso di contestazione sulla conformità al Regolamento di quanto deciso dal Presidente, si pronuncia il Consiglio senza discussione, su proposta di qualunque Consigliere.

Art. 12

Del relatore

1. Sulle materie indicate all'ordine del giorno riferiscono gli autori delle singole proposte.

2. Ogni relatore svolge per primo le ragioni delle proposte e dà comunicazione dei documenti relativi.

Art. 13

Degli interventi nella discussione

1. Nessuno può prendere la parola senza averne ottenuto la facoltà dal Presidente, il quale la concede secondo l'ordine della richiesta, salvo il disposto dell'articolo seguente.

2. Nessun Consigliere può essere interrotto nel suo discorso purché non si tratti di un richiamo al Regolamento.

3. Ogni Consigliere parla dal suo posto; il discorso è sempre diretto al Consiglio, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di preopinanti; le spiegazioni a dialogo ad alta voce sono riprovate.

4. L'oratore deve occuparsi unicamente dell'affare in discussione e non può prendere da esso occasione per divagare in osservazioni sopra altri affari del Comune che non abbiano attinenza allo scopo di ogni deliberazione.

5. Ogni intervento non può eccedere i cinque (5) minuti nelle sessioni straordinarie; tale termine viene elevato a dieci (10) minuti durante le sessioni ordinarie. Superato tale limite, il Presidente invita l'oratore a concludere, se tale richiamo non sortisce effetto gli toglie la parola. Nessun Consigliere può intervenire più di una volta sullo stesso argomento. E' ammessa, tuttavia, una seconda possibilità di intervento per fatto personale o per dichiarazione di voto. In questi ultimi casi la durata dell'intervento non può eccedere i cinque (5) minuti. *(Comma aggiunto - Delib. C.C. n.1033 del 23/24.11.90)(Comma modificato – Delib. C.C. n. 132 del 17.11.2010)*

6. Il Consiglio Comunale, prima dell'esame dell'argomento può concordare a maggioranza dei 2/3 dei presenti una deroga ai tempi degli interventi superiore al doppio del tempo previsto dal regolamento previo parere della conferenza dei capigruppo e, in tal caso, tenendo conto della consistenza di ogni gruppo. *(Comma aggiunto - Delib. C.C. n.1033 del 23/24.11.90)*

Art. 14

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Le questioni pregiudiziali e sospensive, nonché gli incidenti di rito hanno sempre la precedenza nella discussione delle proposizioni cui si riferiscono, ma devono essere proposte prima che sia iniziata la trattazione; se manifestate durante la trattazione, decide il Consiglio sulla loro ammissibilità senza discussione.

2. Nella discussione delle questioni in oggetto, ha la parola un oratore a favore ed uno contro la proposta, nei limiti di dieci (10) minuti ciascuno.

Art. 15

Emendamenti

1. Qualsiasi emendamento non può essere messo in discussione se non sia stato proposto per iscritto e depositato alla Presidenza, salvo che, trattandosi di emendamento assai semplice, i1 Presidente creda formularlo egli stesso e l'autore dell'emendamento vi consenta.

2. Il Presidente ha la facoltà di rifiutare l'accettazione di emendamenti evidentemente estranei agli oggetti discussi. Se il proponente insiste, delibera il Consiglio, senza discussione.

3. Gli emendamenti vengono discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine che il Presidente reputa logicamente opportuno per la discussione.

4. Dopo l'illustrazione dell'emendamento da parte del proponente seguono le dichiarazioni di voto, che non possono superare i cinque (5) minuti. *(Comma aggiunto - Delib. C.C. n.33 del 20.2.1995)*

Art. 16

Mozione d'ordine o per fatto personale

1. Per le mozioni d'ordine o per fatto personale non si può mai negare la parola; si può toglierla quando chi la ha avuta divaga dall'argomento o vi si intrattiene per oltre quindici (15) minuti.

Art. 17

Oggetti non iscritti all'ordine del giorno

1. Ove, successivamente alla convocazione, sorga necessità di sottoporre al Consiglio nuove proposte con carattere d'urgenza e non vi sia opposizione da parte di almeno un terzo dei Consiglieri in carica, si fa luogo alla relazione, alla discussione ed alla deliberazione, con riserva di convalida nella seduta successiva.

2. Le proposte sono iscritte all'ordine del giorno per la successiva seduta, nella quale il Presidente ne propone la conferma che, se approvata, ha effetto di convalida della deliberazione dalla data in cui fu adottata.

Art. 18

Sospensione

1. In qualunque momento della discussione il Consiglio può sospendere e rimettere le proposte all'esame delle Commissioni relative, perché ne rendano conto in una successiva adunanza di Consiglio, entro quindici (15) giorni.

2. Se una determinata discussione non può essere conclusa nella seduta in cui è cominciata, essa viene proseguita nella seduta immediatamente successiva.

Art. 19

Chiusura della discussione

1. Se cinque (5) Consiglieri domandano o appoggiano la proposta di chiusura, il Presidente la mette ai voti, concessa, se vi è opposizione, la parola ad un oratore contro e ad uno a favore per non oltre cinque (5) minuti ciascuno.

2. Deliberata la chiusura spetta la parola di diritto ad un Consigliere per ogni gruppo consiliare ed al relatore, per non oltre dieci (10) minuti ciascuno.

3. Il Presidente parla per ultimo, riassumendo e chiudendo la discussione.

Art. 20

Votazione

1. Le votazioni hanno luogo con le modalità stabilite dal regolamento.

2. Quando, però, non vi è alcuna discussione su una proposta ed il Presidente, constatato l'accordo unanime, la dichiara approvata, la deliberazione è valida ove non sia stata espressa richiesta da parte di alcun Consigliere per fare luogo alla votazione con una delle modalità indicate dal regolamento.

3. *[Superato a seguito dell'introduzione dell'art. 1/quater]*

4. Le votazioni per scrutinio segreto si fanno con schede quando trattasi di questione di persone, con palline bianche e nere quando trattasi di esprimere il si e il no; la pallina bianca esprime il si, la pallina nera il no.

5. Nelle votazioni per alzata di mano è obbligatoria la controprova.

6. Fra la prova e la controprova non si concede la parola, salvo che per richiamo al Regolamento.

7. Ogni Consigliere ha diritto di fare dichiarazioni di voto, che devono risultare dal verbale.

8. Le dichiarazioni di voto non possono superare i dieci (10) minuti. *(Comma modificato - Delib. C.C. n.1033 del 23/24.11.90)*

SEZIONE III^ - DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 21

Gruppi Consiliari

1. I Gruppi Consiliari si formano e proseguono nel corso del mandato, di regola, in relazione alle liste dei candidati, alle quali appartengono i Consiglieri eletti. Ogni Consigliere, però, può in qualsiasi tempo comunicare al/alla Presidente del Consiglio il Gruppo cui intende appartenere. Possono, comunque, essere costituiti nuovi gruppi consiliari purché il numero dei componenti non sia inferiore a tre Consiglieri Comunali. *(Comma riformulato - Delib. C.C. n.187 del 23.11.1998)*

1/bis. Il consigliere che nel corso del quinquennio si dimetta dal proprio gruppo e non comunichi che intende appartenere ad un altro gruppo già esistente, fa parte del "gruppo misto". *(Comma aggiunto con Delib. C.C. n.33 del 20.2.1995 - modificato con Delib. C.C. del 27.6.2005 n.95)*

1/ter. Al "gruppo misto" spettano gli stessi diritti previsti per gli altri gruppi consiliari dall'art.7 dello Statuto. *(Comma aggiunto - Delib. C.C. n.33 del 20.2.1995)*

1/quater. Il Consigliere candidato sindaco, presentato da più liste, non risultato eletto nelle elezioni amministrative di ballottaggio, ha la possibilità, qualora non intenda aderire a nessuno dei gruppi di cui è stato candidato né di avvalersi delle facoltà previste ai precedenti commi 1 e 1/bis, di costituire un gruppo indipendente al quale non può partecipare nessun altro Consigliere ed individuato con il cognome del candidato sindaco. *(Comma aggiunto - Delib. C.C. del 27.6.2005 n.96)*

2. In caso di dimissioni di un Consigliere dal proprio Gruppo, queste devono essere sottoposte al Gruppo stesso per la accettazione.

3. Entro dieci (10) giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, ciascun Gruppo consiliare è tenuto a comunicare al Sindaco ed al/alla Presidente del Consiglio il nome del proprio Presidente; in difetto di comunicazione, sarà considerato Presidente il Consigliere più anziano del Gruppo stesso. *(Comma modificato - Delib. C.C. n.104 del 26.7.99)*

4. Consigliere anziano è colui che, con esclusione del Sindaco, ha riportato la maggior somma di voti ottenuta addizionando ai voti di lista i voti di preferenza e, a parità di voti, il più anziano d'età. (*Delib. n.165 del 17.9.1993 del Commissario nelle competenze del Consiglio Comunale)*

5. La Conferenza dei Capigruppo ha competenza sulle iscrizioni all'Albo Comunale delle Associazioni nonché sull'istruttoria delle nomine di competenza del Consiglio. *(Nuovo comma - Delib. C.C. n.22 del 10.2.2003- Comma riformulato – Delib. C.C. n. 59 del 18.5.2009)*

6. Nell'esame delle materie di cui al comma precedente, la Conferenza dei Capigruppo opera come Commissione Istituzionale del Consiglio. Sulle proposte approvate dalla Conferenza è applicabile l'art. 25 del regolamento interno del Consiglio. *(Nuovo comma - Delib. C.C. n.22 del 10.2.2003)*

Art. 22 (*)

Costituzione Commissioni Consiliari

1. Entro un mese dalla prima seduta dopo le elezioni, sono costituite le seguenti Commissioni permanenti, con competenza nelle materie per ciascuna indicate:

I Commissione
Avvocatura civica, Comunicazione ,Servizi demografici,Toponomastica, Funzioni delegate dallo Stato, Gare e Contratti , Statuto e regolamento del Consiglio Comunale, Rapporti istituzionali, Semplificazione Amministrativa, Trasparenza e prevenzione della corruzione, Relazioni internazionali

II Commissione
Polizia locale, Sicurezza urbana, Parchi, Decoro, Protezione civile

III Commissione
Coesione sociale, Programmazione sanitaria, Politiche sociali partecipative e dell'accoglienza, Rapporti con il volontariato

IV Commissione
Infrastrutture, Lavori pubblici, Espropri, Mobilità e trasporti, Piano del traffico e viabilità, Traffico acqueo, Arredo urbano

V Commissione
Urbanistica, Edilizia privata, Edilizia convenzionata, Ambiente e città sostenibile

VI Commissione
Attività culturali, Politiche culturali, Cittadinanza delle donne - pari opportunità, Promozione della città, Turismo

VII Commissione
Patrimonio, Social housing, Casa e politiche per la residenza, Federalismo demaniale, Municipalità e decentramento, Processi partecipativi

VIII Commissione
Bilancio, Bilancio partecipativo, Economato, Finanza e tributi

IX Commissione
Artigianato, Commercio, Attività produttive, Consumatori, Pubblici esercizi, Pesca, Lavoro, Sviluppo economico del territorio, Innovazione , Smart city

X Commissione
Partecipazioni societarie, , Governo del sistema delle società, Istituzioni, Programmazione e controllo, Legislazione speciale per Venezia, Città metropolitana, Risorse umane

XI Commissione
Politiche educative e della famiglia, Politiche giovanili, Sport, Educazione alla legalità, Tradizioni

2. La composizione di ogni Commissione è stabilita dal Consiglio nella seduta successiva all'elezione della Giunta in ragione di almeno un componente per ogni gruppo. *(Comma modificato - Delib. C.C. n.1010 del 24.9.1990)*

3. La nomina delle Commissioni avviene con disposizione del/la Presidente del Consiglio su designazione dei Gruppi Consiliari. *(Comma modificato - Delib. C.C. n.104 del 26.7.99)*

4. I Gruppi che non abbiano una formazione numerica sufficiente per delegare rappresentanti in tutte le Commissioni possono nominare i propri rappresentanti anche fra i componenti di un Gruppo diverso.

5. Il Consiglio può sempre nominare una Commissione straordinaria per l'esame di particolari problemi.

6. La Commissione straordinaria può sentire il parere di esperti estranei al Consiglio.

7. Il parere sugli statuti ed i regolamenti è espresso dalla Commissione competente per materia. *(Nuovo comma - Delib. C.C. n.22 del 10.2.2003 - modificato con Delib. C.C. del 27.6.2005 n.95)*

(*) Per le ultime modifiche circa competenze e composizione delle Commissioni Consiliari, vedi deliberazione del C.C. n. 91 del 5 maggio 2010, n. 28 de 2 aprile 2012, n. 45 del 10 giugno 2013, n. 110 del 16 luglio 2015.

Ciascuna Commissione è composta da n. 21 componenti così suddivisi:

GRUPPO CONSILIARE	N. COMPONENTI
Lista Brugnaro Sindaco	9
Forza Italia	2
Lega Nord Liga Veneta - Padania	1
NCD – UDC – Area Popolare	1
Lista Boraso Civica Popolare	1
Lista Zaccariotto Francesca	1
Lista Civica Casson	2
Partito Democratico	2
Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it	2

(Per le ultima modifiche circa la composizione delle Commissioni Consiliari, vedi le seguenti deliberazioni: n. 88 del 22/07/2011 - n. 101 del 26/09/2011 – n. 113 del 10/10/2011 – n. 132 del 28/11/2011 – n. 87 del 12/11/2012 – n. 26 del 25/03/2013 - n. 8 del 17/02/2014 – n.110 del 16/7/2015

Art. 23

Attribuzioni Commissioni Consiliari

1. Le Commissioni Consiliari hanno l'incarico di studiare gli affari di competenza del Consiglio ed esprimere al Consiglio il loro parere; quando si tratta di petizioni, la Commissione esprime il parere sulla conformità di esse alle disposizioni dell'art.2 e poi sul merito.

2. A tal fine le proposte di delibera di competenza del Consiglio e le petizioni, sono trasmesse, a cura della Segreteria Generale, ai Presidenti delle Commissioni competenti.

3. La Giunta può sottoporre direttamente al Consiglio le proposte di particolare urgenza, salvo al Consiglio la facoltà di deferirne l'esame alle Commissioni competenti.

4. Le Commissioni devono formulare il loro parere entro trenta (30) giorni dalla ricezione degli atti. Trascorso il detto termine senza che il parere sia comunicato alla Segreteria Generale, con la restituzione degli atti, il Sindaco può chiedere al/alla Presidente del Consiglio di iscrivere la proposta all'ordine del giorno del Consiglio. *(Comma modificato - Delib. C.C. n.104 del 26.7.1999)*

Art . 24

Funzionamento Commissioni Consiliari

1. Le Commissioni Consiliari sono convocate dal loro Presidente.

2. In difetto di tempestiva comunicazione, il/la Presidente del Consiglio, a richiesta di un terzo dei componenti la Commissione, provvede a convocarla. *(Comma modificato - Delib. C.C. n.104 del 26.7.1999)*

3. Le sedute non sono valide se non siano presenti almeno sette (7) componenti la Commissione. Ciascun componente, in caso di forzata assenza, può delegare in sostituzione, mediante comunicazione al Presidente o al Segretario della Commissione, altro Consigliere Comunale, il quale concorre a rendere valida la seduta agli effetti del numero legale. *(Comma modificato - Delib. C.C. n.1010 del 24.9.1990)*

4. Ogni Commissione elegge, a maggioranza di voti il proprio Presidente. In assenza del Presidente la Commissione è presieduta da quello dei due Vice Presidenti, del pari eletti dalla Commissione a maggioranza di voti che risulti più anziano di età. In caso di assenza del Presidente e dei Vice Presidenti la

Commissione è presieduta dal Consigliere anziano, o in caso di assenza anche di quest'ultimo, da chi lo segue in ordine di anzianità. Per Consigliere anziano si intende chi tra i componenti la Commissione abbia riportato per l'elezione a Consigliere Comunale il maggior numero di voti ai sensi di quanto previsto dall'art.282 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915 n.148. *(Vedi ora T.U. 18.8.2000 n.267, art.40 c.2)*

5. Qualunque Consigliere può domandare di essere sentito dalle Commissioni Consiliari. L'Assessore competente, qualora non faccia parte della Commissione Consiliare, deve intervenire alle riunioni a richiesta della Commissione stessa, per fornire ogni informazione necessaria.

6. Un funzionario del Comune assiste le Commissioni con funzioni di Segretario.

7. L'ordine del giorno delle sedute delle Commissioni permanenti deve essere affisso all'Albo Comunale e comunicato ai Presidenti dei Gruppi Consiliari, almeno tre (3) giorni prima della riunione ovvero, in casi eccezionali e d'urgenza, entro ventiquattro (24) ore. *(Comma modificato - Delib. C.C. n.10 del 31.1.1994)*

8. Per la discussione ed approvazione delle materie trattate dalle Commissioni, si osservano le norme sulle discussioni ed approvazioni previste per il Consiglio Comunale.

9. La relazione del parere al Consiglio è fatta dal Presidente o da un Consigliere delegato dalla Commissione.

10. Sono ammesse le relazioni di minoranza.

11. Delle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti si redige regolare verbale.

12. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. *(Comma modificato - Delib. C.C. n. 245 del 20.12.1993)*

Art. 25

Delle proposte approvate dalle Commissioni Consiliari

1. Sulle proposte di deliberazioni per le quali le Commissioni Consiliari abbiano dato parere favorevole a voti unanimi, il Presidente apre la discussione soltanto ove sia fatta richiesta da almeno dieci (10) Consiglieri o da un quinto dei componenti la Commissione Consiliare. *(Comma modificato - Delib. C.C. n.33 del 20.2.95)*

2. La discussione deve essere aperta ove le Commissioni abbiano dato parere a maggioranza e vi sia relazione di minoranza. Quando il parere è dato a maggioranza, senza relazione di minoranza, il Presidente apre la discussione se ne sia fatta richiesta, anche orale, da almeno cinque (5) Consiglieri o da uno dei componenti delle Commissioni. *(Comma modificato - Delib. C.C. n.33 del 20.2.95)*

3. Quando vi è la relazione di maggioranza e di minoranza, aperta la discussione prende la parola prima il relatore di maggioranza e poi quello di minoranza.

4. L'ulteriore discussione ha luogo secondo le norme degli articoli precedenti.

5. Quando la discussione è aperta, a norma del primo comma, prendono la parola i Consiglieri che hanno chiesto la discussione stessa, quindi il relatore della competente Commissione.

6. Il Presidente riassume la discussione, a norma dell'art. 19. *(Comma modificato - Delib. C.C. n.33 del 20.2.95)*

Art. 25/bis (*)

1. Trascorsi 45 minuti dall'orario di convocazione della seduta della Commissione senza che si sia proceduto alla verifica del numero legale, la riunione è sciolta ed occorrerà procedere a nuova convocazione.

(*) Nuovo articolo - Delib. C.C. del 27.6.2005 n.95.

SEZIONE IV^ - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26

Resoconto stenografico

1. Di ogni seduta del Consiglio Comunale deve essere redatto il resoconto stenografico. Tuttavia, per deliberazione del Consiglio stesso, delle sedute private si redige soltanto il verbale, di cui all'articolo seguente.

2. Copia dei resoconti stenografici è comunicata, entro due (2) giorni, al Presidente di ogni Gruppo Consiliare ed un estratto della parte concernente i singoli interventi alla discussione è comunicata agli oratori della seduta.

3. Le eventuali osservazioni devono essere comunicate alla Segreteria Generale entro ventiquattro (24) ore.

4. Dopo l'approvazione del processo verbale, i resoconti stenografici sono stampati a riuniti in volume per ogni sessione.

5. Ogni Consigliere Comunale ha diritto di avere un esemplare del resoconto di ogni seduta.

Art. 27

Del processo verbale

1. *(*)*

2. Il verbale è depositato in Segreteria Generale, a disposizione di tutti i Consiglieri.

3. *(*)*

4. Il verbale delle sedute segrete è letto in seduta segreta.

(*) Commi superati (vedi T.U. 18.8.2000 n.267 che detta disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli Enti Locali e modifiche alla precedente normativa. Vedi, inoltre, la riformulazione dell'art.5 del presente regolamento).

Art. 28

Rinvio

1. Per quanto non è previsto nella legge, nel Regolamento alla legge stessa e nel presente Regolamento, si osserveranno in quanto applicabili, le norme del Regolamento del Senato della Repubblica.

Art. 29

Entrata in vigore

1. Il Presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo a quello in cui è divenuto esecutivo a norma di legge.